

TI_GERICHTE 12.2000.35 vom 20. April 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-04-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2000.35

FR: TI_GERICHTE 12.2000.35 du 20 avril 2000

IT: TI_GERICHTE 12.2000.35 del 20 aprile 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Contrariamente a quanto apprezzato dal Pretore, l'intervento di _____ sul cantiere delle officine _____ a _____ per assistere i dipendenti della ditta convenuta, poco cogniti delle modalità di posa del materiale fornito dall'attrice, ha con ogni probabilità rivestito carattere contrattuale nonostante la sua asserita gratuità -sarebbe ipotizzabile un contratto misto di fornitura e di consulenza-, tanto da indurre l'attrice -il che è decisivo- ad una parziale assunzione di responsabilità nei confronti della convenuta per i difetti dell'opera fornita al committente della convenuta. E' in effetti del tutto pacifico che siffatta disponibilità non avrebbe avuto motivo di essere se l'attrice, in qualità di venditrice, si fosse realmente limitata alla sola fornitura dei materiali.

E. 2

Ciò premesso, posta cioè l'assunzione di parziale responsabilità da parte dell'attrice nei confronti della convenuta concretizzatasi con la convenzione del 17 luglio 1997 (doc. I), fondamentale per l'esito della causa è il quesito a sapere se la deroga alle modalità di ripristino dell'opera previste dalla convenzione ne abbia comportato la decadenza, liberando l'attrice dall'impegno a partecipare ai costi nella misura della metà, ossia di fr. 8'500.-- stante una previsione di spesa di fr. 17'000.--. La risposta deve essere negativa. Esaminando la convenzione secondo il principio dell'affidamento (art. 2 CC) risulta infatti che nell'ottica dell'attrice doveva ritenersi essenziale unicamente la determinazione del costo complessivo dell'intervento, stimato in fr. 17'000.--, dipendendo da ciò l'ammontare della di lei partecipazione del 50%. Indifferente, o comunque non essenziale, ancorché indicate nella convenzione, dovevano per contro essere le modalità dell'intervento, essendo la partecipazione attiva dell'attrice limitata alla fornitura di materiali per circa fr. 4'000.-- al prezzo di costo, il che non le doveva pertanto procurare utili o pregiudizi di sorta. In petizione la precedente non ha in effetti addotto particolari motivazioni in proposito, limitandosi a sostenere che dal solo fatto del cambio di materiali doveva derivare la caducità dell'accordo doc. I (punti 6 e 7, pag. 4), essendo secondo lei l'utilizzo dei suoi materiali parte della controprestazione dovuta dalla convenuta in cambio della sua disponibilità all'assunzione della metà dei costi (punto 10, pag. 5). In sede di replica (punto 5, pag. 4) essa ha invece sostenuto la rilevanza di motivazioni tese alla salvaguardia della propria immagine e di quella dei prodotti utilizzati nei confronti del committente, dello studio di architettura e della convenuta. Si tratta di argomentazioni teoricamente condivisibili, ma è comunque indicativo il fatto che nella corrispondenza preprocessuale (doc. L) l'attrice aveva indicato non precisate questioni di "goodwill", termine

(impropriamente) inteso nel senso di una generica disponibilità nei confronti della ditta convenuta, bilanciata da analoga disponibilità ("altrettanti motivi di goodwill") della ditta _____ (fornitrice dei materiali) nei confronti dell'attrice, laddove era tuttavia manifesto trattarsi di una semplice questione economica (doc. L: "... era chiaramente disposta a sostenerci finanziariamente"). Ed è proprio una considerazione di natura economica che consente in definitiva di decidere a sfavore delle tesi dell'attrice: sia il committente _____, che gli arch. _____ e _____ hanno riferito che l'asportazione dell'impermeabilizzazione difettosa si presentava problematica, e avrebbe richiesto "molto più tempo rispetto a quanto previsto" (deposizione arch. _____), il che avrebbe ovviamente comportato un aumento dei costi rispetto alle previsioni. Risulta pertanto che la rinuncia alla rimozione del manto bituminoso e la posa sopra di esso di uno strato di Sarnafil si è rivelata essere la soluzione più economica. In queste circostanze, atteso inoltre che contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore questa Camera ammette l'esistenza di un'inadempimento contrattuale dell'attrice, l'invocazione da parte dell'attrice del mancato rispetto delle modalità di riparazione pattuite al fine di sottrarsi agli effetti della convenzione 21 luglio 1997 appare contraria alla buona fede, e non può perciò essere tutelata.

E. 3

La tassa di giustizia di fr. 500.-- e le spese di fr. 300.--, di cui fr. 90.-- già anticipati dall'attrice e fr. 30.-- anticipati dalla convenuta, sono a carico dell'attrice per 8/9 e per 1/9 sono a carico della convenuta, alla quale l'attrice rifonderà fr. 1'100.-- per parte di ripetibili.

II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di

giustizia	fr. 480.--	b) spese	fr. 20.--
T o t a l e		fr. 500.--	già anticipati dall'appellante, restano

a suo carico per 1/9 e per 8/9 sono a carico dell'attrice, che rifonderà alla convenuta fr.

600.-- per parte di ripetibili di appello. III. Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura del distretto di Riviera. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario